

# Informazioni di Lavoro e Previdenza

25 MAGGIO 2015

**Sospensione dal lavoro per rifiuto di sottoposizione a legittimi controlli medici.**

**Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

**Pensione di reversibilità e requisito della vigenza a carico.**

<b>Sospensione dal lavoro per rifiuto di sottoposizione a legittimi controlli medici.</b>	<b>Corte di Cassazione, sentenza 8300 del 2015.</b>
---	---

La Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina di rigetto della domanda proposta da un lavoratore contro la società datrice di lavoro intesa alla dichiarazione d'illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio.

Il lavoratore era stato assunto attraverso il collocamento obbligatorio, in quanto affetto da minorazione del sessanta per cento per aplasia dell'avambraccio sinistro.

Assegnato ad una mansione compatibile con quest'infermità e lamentando la difficoltà d'esecuzione, egli non aveva risposto all'invito di indicare altre mansioni compatibili; la società lo aveva allora sospeso dal servizio.

Ai successivi e ripetuti inviti a sottoporsi a visite mediche anche presso centri specializzati egli aveva risposto col rifiuto, adducendo il diritto al trattamento riservato dei dati personali.

Era seguito il provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, un nuovo inutile invito a presentarsi ed una conferma della sospensione.

La Corte di Cassazione ha rilevato che l'assegnazione del lavoratore a mansioni che egli afferma incompatibili col suo stato di salute può consentirgli di chiedere al datore di lavoro la riconduzione a mansioni compatibili ma non gli permette di rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici, così esponendo il datore a pericolo di responsabilità per eventuali danni che dovessero occorrergli

per le condizioni di lavoro. Il rifiuto da facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva alla condizione della sottoposizione del lavoratore ad accertamento sanitario, onde evitare il licenziamento. Il lavoratore interessato alla cessazione del periodo di sospensione può soddisfare detta condizione collaborando in buona fede e sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dalla legge.

Nel caso affrontato, secondo la Corte di Cassazione, la società datrice di lavoro aveva legittimamente esercitato la detta facoltà di sospensione.

La Corte di Cassazione ha rigetto il ricorso del lavoratore condannandolo al pagamento di oltre 4000 euro di spese processuali.

**Assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.**

**Ministero della Salute,  
nota 14368 del 2015.**

Con sentenza 5714/2015, il TAR del Lazio ha annullato la circolare 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento, interpretando l'articolo 55 septies del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal decreto legge 101/2013, aveva disposto che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente avrebbe dovuto fruire dei permessi per documentati motivi personali o di istituti contrattuali simili o alternativi, non potendo più imputare a malattia l'assenza dal servizio dovuta alle predette fattispecie.

Il TAR ha rilevato che la nuova formulazione del D. Lgs. 165/2001, che usa l'espressione "il permesso è giustificato" al posto della precedente "l'assenza è giustificata", è generica e funzionale alla regolazione di situazioni di assenza dal lavoro non direttamente collegate ad uno stato patologico accertato, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non presuppone necessariamente la presenza di una patologia in atto. Il TAR ha ritenuto errata l'interpretazione della norma proposta dalla circolare che richiama direttamente i permessi per "documentati motivi personali secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali simili o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)". Tale richiamo è inammissibile, secondo i giudici amministrativi, perché tali permessi, e la relativa contrattazione di comparto, erano stati individuati nella vigenza della normativa precedente, che non faceva distinzione sull'assenza per malattia.

Per il TAR la novella legislativa deve comportare, per la sua applicazione, una revisione della disciplina contrattuale di riferimento, per cui ha dichiarato l'annullamento della circolare 2/2014 per illegittimità in quanto la materia deve trovare attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e

non in atti generali che impongono modifiche unilaterali a CCNL già sottoscritti.

Il Ministero della Salute, in ossequio alla sentenza del TAR, ha disposto che le assenze dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici potranno essere imputate dai dipendenti a malattia secondo i criteri applicativi e le modalità definite dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati e dall'ARAN precedentemente alla circolare annullata.

**Pensione di reversibilità e requisito della vivenza a carico.**

**Tribunale di Santa Marica C.V.,  
sentenza 462 del 2015.**

Un cittadino affetto da numerose patologie invalidanti ed inabile al lavoro, richiedeva il riconoscimento della pensione di reversibilità dopo il decesso del fratello convivente titolare di prestazione pensionistica.

Il Tribunale ha ritenuto la domanda infondata per insussistenza di presupposti socio-economici.

Per il riconoscimento della pensione di reversibilità è necessaria la vivenza a carico dell'assicurato, al momento del decesso, da parte del richiedente che allo stesso sia legato da vincoli di parentela.

Sull'assicurato deceduto deve gravare l'onere del mantenimento del familiare inabile, in misura totale o prevalente, di tal che questi rimanga privo di mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali di vita e sostentamento, prima forniti dal deceduto, e non quando, invece, vi sia stata una semplice integrazione del reddito.

Se, da un lato, può considerarsi a carico il familiare convivente non titolare di alcun reddito, d'altro lato non può escludersi il diritto alla reversibilità qualora il familiare sia titolare di propri redditi. In quest'ultima evenienza, la vivenza a carico si realizza quando il familiare convivente versi in una situazione di non autosufficienza economica e quando, anche attraverso un esame comparativo dei rispettivi redditi, emerga che l'assicurato deceduto prevedesse in via prevalente al mantenimento del congiunto.

Nel caso affrontato, il Tribunale ha osservato che l'interessato ha ommesso di indicare circostanze in ordine al requisito della vivenza a carico ed idonea a dimostrare la sussistenza di una condizione di mantenimento prevalente da parte del fratello deceduto.

L'interessato ha trascurato di dimostrare l'importo della pensione di invalidità in proprio godimento e quello della pensione percepita in vita dal fratello, impedendo l'esame comparativo dei redditi.

La vivenza a carico non può, infatti, essere dimostrata dalla mera convivenza. E' sempre necessario palesare la consistenza dell'intero nucleo familiare e la insussistenza di ulteriori redditi goduti in famiglia.

**STUDIO LEGALE CAROZZA**

Napoli, Centro Direzionale ISOLA F10  
Caserta, Via Battisti n. 103  
[www.studiolegalecarozza.it](http://www.studiolegalecarozza.it)  
[comunicazioni@studiolegalecarozza.it](mailto:comunicazioni@studiolegalecarozza.it)